Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 238

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 18 settembre 1968

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 1968, n. **970**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione della parrocchia di S. Pietro apostolo di Castello dal capitolo cattedrale della basilica di S. Marco e della sua unione alla parrocchia di S. Francesco di Paola, entrambe in Venezia.

N. 970. Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Venezia in data 1° settembre 1967, integrato con postilla in calce, relativo alla separazione della parrocchia di S. Pietro apostolo di Castello, in Venezia, dal capitolo cattedrale della basilica di S. Marco ed alla sua unione perpetua « aeque principalis » alla parrocchia di S. Francesco di Paola, anch'essa in Venezia.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *settembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 222, *foglio n.* 133. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 1968, n. **971**.

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento del beneficio parrocchiale di S. Antonio di Padova dalla chiesa di S. Agostino a quella di S. Lazzaro ed incorporazione territoriale alla parrocchia dei SS. Cataldo e Giacomo, nel comune di Modena.

N. 971. Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Modena in data 8 dicembre 1939, integrato con altro in data 17 settembre 1966 e con dichiarazione del 24 novembre 1967, col quale il territorio della parrocchia di S. Antonio di Padova, con sede nella chiesa di S. Agostino in rione Cittadella del comune di Modena, viene incorporato nella circoscrizione territoriale della limitrofa parrocchia dei SS. Cataldo e Giacomo nello stesso comune ed il beneficio curato, con il medesimo titolo, temporaneamente trasferito nella chiesa di S. Lazzaro, in rione omonimo della stessa città.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *settembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 222, *foglio n.* 134. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 1968, n. **972**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia « Stella Maris », nel comune di Bari.

N. 972. Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bari in data 1° maggio 1966, integrato con dichiarazione del 28 luglio 1967, relativo alla erezione della parrocchia « Stella Maris », in frazione Palese del comune di Bari, ed alla istituzione di un ufficio coadiutoriale nella parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 222, *foglio n.* 145. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 1968, n. **973**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di S. Elisabetta con quella dei SS. Ippolito e Cassiano, nel comune di Pescaglia.

N. 973. Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Lucca in data 15 febbraio 1968, relativo all'unione temporanea « aeque principalis » della parrocchia di S. Elisabetta, in località Celle, con quella dei SS. Ippolito e Cassiano, in frazione Gello, ambedue del comune di Pescaglia (Lucca).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 222, *foglio n.* 148. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1967.

Delimitazione della zona portuale interna di Lazise (lago di Garda).

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 21, 56, 1272 e 1274 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 5, 158, 159 e 160 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto presidenziale 28 giugno 1949, n. 631;

Udito il parere del Comitato superiore della navigazione interna;

Decreta:

Art. 1.

La zona portuale di Lazise (lago di Garda) sita nella circoscrizione territoriale del comune di Lazise è delimitata secondo la annessa planimetria in scala 1:1000 che fa parte integrante del presente decreto.

In tale planimetria — che comprende il foglio mappale n. 31 dell'ufficio tecnico erariale per la provincia di Verona — la zona portuale predetta è indicata con colorazione gialla ed è delimitata da una linea continua in rosso.

Art. 2.

La zona portuale di cui al precedente articolo comprende:

il pontile *P*, la fascia verso lago larga m. 1,50 delle banchine appartenenti all'area demaniale della particella *F* e di quelle perimetrali della darsena *D* (contrada del porto e piazza S. Nicolò) fino al confine con la particella *G*, e una porzione dell'area demaniale della particella *G* delimitata a sud dal prolungamento verso lago del lato nord della particella 183.

Essa è delimitata come segue:

a) a *nord*: dall'allineamento verso lago, lungo m. 65 a partire dalla riva, del prolungamento del confine sud fra le patricelle 168-*a* e 168-*b*;

b) a *sud*: dall'allineamento verso lago lungo m. 70 a partire dalla riva, del prolungamento del confine nord della particella 183;

c) ad *avest*: dalla congiungente gli estremi degli allineamenti così indicati nei punti a) e b);

d) ad *est*: dal lungolago (particella *F*), dalla contrada del porto, dalla piazza S. Nicolò e da porzione del lungolago (particella *G*).

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica coloro che occupano, senza la prescritta concessione, aree o beni demaniali compresi nella zona portuale delimitata nel precedente art. 2 devono presentare la relativa domanda di concessione al competente ispettorato di porto di Desenzano.

Art. 4.

Il presente decreto e la planimetria, che ne fa parte integrante, restano visibili presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Ufficio navigazione interna, presso l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Lombardia e presso l'Ispettorato di porto di Desenzano.

Roma, addì 15 novembre 1967

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
SCALFARO

p. *Il Ministro per le finanze*
Vittorino COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1968
Registro n. 114 Trasporti, foglio n. 285

(8548)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1967.

Delimitazione della zona portuale interna di Pisogne (lago d'Iseo).

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 21, 56, 1272 e 1274 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 5, 158, 159 e 160 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto presidenziale 28 giugno 1949, n. 631;

Udito il parere del Comitato superiore della navigazione interna;

Decreta:

Art. 1.

La zona portuale di Pisogne sul lago d'Iseo sita nella circoscrizione territoriale del comune di Pisogne è delimitata secondo l'annessa planimetria in scala 1:1000 che fa parte integrante del presente decreto.

In tale planimetria — che comprende i fogli mappali nn. 17 e 34 dell'ufficio tecnico erariale per la provincia di Brescia la zona portuale predetta è indicata con colorazione gialla ed è delimitata da una linea continua in rosso.

Art. 2.

La zona portuale di cui al precedente articolo comprende lo scivolo *S* ed il molo scogliera *M*, la fascia costiera della particella 4502 per una larghezza di metri 3 prospicente il lago, analoga fascia comprendente parte del mappale 4504 e la banchina con scalette di approdo di proprietà demaniale fino alla radice del molo *M*, il pontile *P*, le particelle 4507, 4508, 4511 e le aree indicate con lettere *A*, *B*, *C*, e *D*.

Essa è delimitata come segue:

a) a *nord-ovest*: (verso terra) dal limite verso lago della particella 4514;

b) a *nord-ovest*: (in lago) da un allineamento lungo m. 80, in prosecuzione verso lago ed in direzione sud-ovest dell'estremo confine sud-orientale della particella 4514, a partire dallo spigolo sud della particella medesima;

c) a *sud*: da un allineamento in prosecuzione verso lago in direzione ovest del confine sud della particella 4512, lungo m. 100, a partire dall'estremità ovest del predetto confine;

d) ad *ovest*: dalla congiungente gli estremi degli allineamenti di cui ai punti *b*) e *c*) sopra definiti;

e) ad *est*: dal limite verso lago delle particelle 4500-4487, delle fasce costiere di cui al primo capoverso, del lungolago, della via Luigi Tempini e delle particelle 4509 e 4512.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica coloro che occupano, senza la prescritta concessione, aree o beni demaniali compresi nella zona portuale delimitata nel precedente art. 2 devono presentare la relativa domanda di concessione al competente ispettorato di porto di Iseo.

Art. 4.

Il presente decreto e la planimetria, che ne fa parte integrante, restano visibili presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Ufficio navigazione interna, presso l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Lombardia e presso l'Ispettorato di porto di Iseo.

Roma, addì 30 novembre 1967

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
SCALFARO

p. *Il Ministro per le finanze*
Vittorino COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1968
Registro n. 114 Trasporti, foglio n. 384

(8547)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1967.

Delimitazione della zona portuale interna di Sulzano (lago d'Iseo).

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 21, 56, 1272 e 1274 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 5, 158, 159 e 160 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto presidenziale 28 giugno 1949, n. 631;

Udito il parere del Comitato superiore della navigazione interna;

Decreta:

Art. 1.

La zona portuale di Sulzano (lago d'Iseo) sita nella circoscrizione territoriale del comune di Sulzano è delimitata secondo la annessa planimetria in scala 1:1000 che fa parte integrante del presente decreto.

In tale planimetria — che comprende il foglio mappale n. 15 dell'ufficio tecnico erariale per la provincia di Brescia la zona portuale predetta è indicata con colorazione gialla ed è delimitata da una linea continua in rosso.

Art. 2.

La zona portuale di cui al precedente articolo comprende il pontile *P*, il muraglione di difesa *M*.

Essa è delimitata come segue:

Verso terra:

lato est: dalla particella 322;

da vari tratti della via della Ponta;

dal limite verso lago delle particelle 319, 1519, 318, 1514, 227, 317, 316, 306, 305, 1428, 301, 194, 1714 e 1559.

Verso lago:

a) lato nord: da un allineamento lungo m. 70 in prosecuzione verso lago, a partire dalla riva, del confine fra le particelle 322 e 1414;

b) lato sud: da un allineamento lungo m. 50 in prosecuzione verso lago, a partire dalla riva, del confine sud della particella 1559;

c) lato ovest: dalla congiungente gli estremi degli allineamenti *a*) e *b*) come sopra definiti.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica coloro che occupano, senza la prescritta concessione, aree o beni demaniali compresi nella zona portuale delimitata nel precedente art. 2 devono presentare la relativa domanda di concessione al competente Ispettorato di porto di Iseo.

Art. 4.

Il presente decreto e la planimetria, che ne fa parte integrante, restano visibili presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Ufficio navigazione interna, presso l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Lombardia e presso l'Ispettorato di porto di Iseo.

Roma, addì 30 novembre 1967

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
SCALFARO

p. *Il Ministro per le finanze*
Vittorino COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *luglio* 1968
Registro n. 114 *Trasporti, foglio n.* 382

(8549)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1968.

Composizione del comitato consultivo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1960, n. 970.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 1° agosto 1959, n. 703, concernente il credito alle imprese individuali e in forma sociale o associata che esercitano l'attività di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari per la creazione e il miglioramento degli impianti e delle attrezzature,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1960, n. 970, concernente il regolamento di esecuzione della legge 1° agosto 1959, n. 703;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1965, concernente la composizione del comitato consultivo previsto dall'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica;

Considerata l'opportunità di provvedere alla ricostituzione di tale comitato;

Viste le nuove designazioni fatte dalle amministrazioni ed enti interessati;

Decreta:

Art. 1.

Il comitato consultivo per l'esame delle domande presentate ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1960, n. 970, è composto come segue:

il Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero on. prof. Dante Graziosi, presidente;

La Rosa dott. Carmelo, direttore generale delle importazioni e delle esportazioni del Ministero del commercio con l'estero, membro effettivo;

Miozzi dott. Beniamino, ispettore generale, membro supplente;

Nuvoloni dott. Ludovico, direttore generale del Ministero del tesoro, membro effettivo;

Tiralosi dott. Paolo, ispettore generale, membro supplente;

Cantile dott. Ferdinando, direttore generale del commercio e dei consumi industriali del Ministero dell'industria e del commercio, membro effettivo;

Cappelli dott. Mario, ispettore generale, membro supplente;

Dato dott. Bernardo, direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli del Ministero della agricoltura e delle foreste, membro effettivo;

Polito dott. Giovanni, ispettore generale, membro supplente;

Scala dott. Giuseppe, direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, membro effettivo;

Ferrari dott. Giuseppe, ispettore generale, membro supplente;

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dott. Andrea Consolo, direttore di sezione del Ministero del commercio con l'estero o, in caso di impedimento, dal dott. Guglielmo Costantini, consigliere di 1ª classe.

Art. 2.

Per la misura del gettone di presenza si applicano le disposizioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e la relativa spesa farà carico al capitolo 1162 del bilancio del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario 1968 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

Art. 3.

I componenti del comitato durano in carica due anni: tuttavia continuano ad esercitare la loro funzione fino a quando non siano stati sostituiti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 maggio 1968

Il Ministro: TOLLOY

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *agosto* 1968
Registro n. 2 *Commercio estero, foglio n.* 280

(8465)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1968.

Tabelle di valutazione dei titoli nei concorsi per merito distinto, per titoli ed esame e per soli titoli, riservati agli insegnanti degli istituti di istruzione artistica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;

Visto l'art. 1 della legge 19 ottobre 1965, n. 1204;

Veduti i pareri favorevoli della 4ª e 5ª sezione del Consiglio superiore delle antichità e belle arti;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le annesse tabelle *A* e *B* concernenti la valutazione dei titoli nei concorsi per merito distinto per titoli ed esami e per quelli per soli titoli, riservati agli insegnanti degli istituti di istruzione artistica.

Art. 2.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi per merito distinto a posti disponibili a decorrere dal 1° ottobre 1966, nella valutazione dei titoli, applicheranno le tabelle di cui al precedente art. 1, tenendo conto che il servizio prestato dai candidati dovrà essere valutato sia sotto il profilo qualitativo (secondo comma dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743) sia sotto l'aspetto più strettamente quantitativo (terzo comma del citato articolo).

In considerazione della natura delle cattedre degli istituti di istruzione artistica, le commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre di materie artistiche valuteranno l'attività artistica (lettera *C*, n. 2 delle tabelle) dei candidati.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1968

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1968
Registro n. 56, *foglio n.* 69

TABELLA *A*

Tabella di valutazione dei titoli nei concorsi di merito distinto, per titoli ed esami, per il passaggio anticipato alla terza classe di stipendio, riservati agli insegnanti degli istituti di istruzione artistica.

(in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 19 ottobre 1965, n. 1204, parzialmente modificativo dell'art. 3 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e degli articoli 14, 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743).

La commissione giudicatrice ha a sua disposizione cento punti, di cui settantacinque devono essere riservati alla prova d'esame. I punti venticinque riservati ai titoli vanno ripartiti come segue:

A) Titoli di merito di carattere didattico, fino a punti 9, così ripartiti:

1) efficacia didattica . . . . . fino a punti 4 —
2) azione educativa . . . . » » 4 —
3) consuetudine di studio . . . . » » 0,70
4) profitto in corsi di aggiornamento e di perfezionamento didattico . . . . . » » 0,20
5) altri titoli idonei . . . . . . » » 0,10

B) Titoli di servizio, fino a punti 7,50, così ripartiti:

1) servizio di ruolo, punti 1,50 per anno con qualifica di «ottimo» . . . . . fino a punti 6 —
2) prestazioni scolastiche oltre i normali obblighi di orario . . . . » » 0,75
3) ogni altro titolo attestante attività didattica . . . . » » 0,75

C) Titoli artistici o di cultura, fino a punti 8,50, così ripartiti:

1) pubblicazioni valutabili ai fini della materia a concorso . . . . . . fino a punti 7 —
2) elaborati artistici valutabili ai fini della materia a concorso . . . . . . » » 7 —
3) risultati conseguiti nel concorso per la nomina nel ruolo di appartenenza (1° ternato, punti 1; 2° ternato, punti 0,70; 3° ternato, punti 0,30) . . . . » » 1 —
4) risultati conseguiti in concorsi a cattedre diverse dalla propria, di ruolo superiore, prima della nomina del ruolo di appartenenza » » 0,40
5) altri titoli artistici o culturali . . » » 0,10

D) *Detrazioni*:

Sanzioni disciplinari, fino a punti 22:
censura . . . . fino a punti 10 —
sanzione disciplinare superiore alla censura . . . . » » 22 —

Nota. — Nelle graduatorie di merito dei concorsi riservati agli insegnanti di materie artistiche vengono compresi i concorrenti che nella lezione (o prova pratica, se trattasi di insegnante d'arte applicata) abbiano riportato una votazione non inferiore a 60 punti, o una votazione complessiva (risultante dalla votazione dell'esame e dalla valutazione dei titoli) non inferiore a punti 75/100.

Visto, *il Ministro*: GUI

TABELLA *B*

Tabella di valutazione dei titoli nei concorsi di merito distinto, per soli titoli, ai fini del passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio, riservati agli insegnanti degli istituti di istruzione artistica.

(in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 19 ottobre 1965, n. 1204, parzialmente modificativo dell'art. 3 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e degli articoli 14, 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743).

La commissione giudicatrice ha a sua disposizione cento punti, che vanno ripartiti come segue:

A) Titoli di merito di carattere didattico, fino a punti 25 da ripartire come segue:

1) efficacia didattica	fino a punti 12
2) azione educativa	» » 8
3) consuetudine di studio .	» » 2
4) profitto in corsi di aggiornamento e di perfezionamento didattico	» » 1
5) altri titoli idonei a porre in evidenza il merito didattico, non desumibile dai rapporti informativi	» » 2

B) Titoli di servizio, fino a punti 25, ripartiti come segue:

1) servizio di ruolo, punti 2 per anno, con qualifica di « ottimo »	fino a punti 20
2) prestazioni scolastiche oltre i normali obblighi di orario	» » 3
3) ogni altro titolo attestante attività didattica	» » 2

C) Titoli artistici o di cultura, fino a punti 50:

1) pubblicazioni valutabili ai fini della materia a concorso	fino a punti 39
2) elaborati artistici valutabili ai fini della materia a concorso	» » 39
3) risultati conseguiti nel concorso per la nomina nel ruolo di appartenenza (1° ternato, punti 5; 2° ternato, punti 3; 3° ternato, punti 2)	» » 5
4) risultati conseguiti in concorsi per cattedre diverse dalla propria, di ruolo superiore, prima della nomina nel ruolo di appartenenza	» » 1
5) altri titoli artistici o culturali .	» » 5

D) *Detrazioni*:

Sanzioni disciplinari	fino a punti 25
censura	» » 9
sanzione disciplinare superiore alla censura . . .	» » 25

Visto, *il Ministro*: GUI

(8542)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1968.

Cambiamento di denominazione di un tratto di strada statale, in provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Considerato che l'A.N.A.S. ha costruito una variante alla strada statale n. 18 « Tirrena Inferiore », tra le progressive chilometriche 378+050 (bivio di Campora S. Giovanni) e 390+000 (presso il ponte sul torrente Cartolano);

Considerato che alla progressiva chilometrica 385+300 della suddetta strada statale n. 18, lungo il tratto della vecchia sede, sotteso della variante avanti cennata, si innesta la strada statale n. 18/dir;

Ritenuto che l'anzidetto tratto sotteso della variante in questione, costituisce ora un diretto ed importante collegamento tra le strade statali n. 18 e n. 18/dir e che, pertanto, continua a mantenere le caratteristiche di strada statale, ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 126;

Vista la proposta avanzata dal compartimento della viabilità di Catanzaro, in data 19 gennaio 1965, di spostare l'origine della strada statale n. 18/dir in corrispondenza del bivio di Campora San Giovanni, includendo nell'itinerario di tale strada statale il tratto della vecchia sede della strada statale n. 18 compreso tra le progressive chilometriche 378+050 e 385+300, nonchè di denominare il rimanente tratto della vecchia sede della strada statale n. 18 compreso tra le progressive chilometriche 385+300 e 390+000 come strada statale numero 18/racc.;

Sentiti, a norma dell'art. 3 della suindicata legge numero 126, il consiglio d'amministrazione dell'A.N.A.S. che si è espresso con voto n. 442 del 27 luglio 1965 ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si è espresso con voto n. 1594 del 16 novembre 1965;

Vista la nota 9 ottobre 1965, n. 4708, con la quale il Ministero dei lavori pubblici ha rilevato che il nominativo di « strada statale n. 18/racc. », proposto per il tratto del vecchio tracciato, dell'estesa di km. 4+700, compreso tra le progressive chilometriche 385+300 e 390+000, appartiene, di fatto, ad un'altra strada statale dell'estesa di km. 1+400, classificata con decreto ministeriale 18 febbraio 1959 al n. 82, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 18 febbraio 1960, con la denominazione in effetti erronea di strada statale n. 18 « Tirrena Inferiore » (anzichè di « strada statale n. 18/Racc.) con tracciato: « innesto strada statale n. 18 presso il bivio Brace-innesto strada statale n. 18 presso lo scalo di Nocera Terinese »;

Vista la nota 29 febbraio 1968, n. 860, con la quale la direzione generale dell'A.N.A.S. ha confermato che il tratto iniziale di km. 1+400 del tratto sotteso dalla variante, compreso tra le progressive chilometriche 385+300 e 390+000, era stato effettivamente classificato come strada statale n. 18 « Tirrena Inferiore »;

Ritenuto che, occorre pertanto rettificare il relativo provvedimento indicando col nuovo nominativo di strada statale n. 18/Racc. l'intero tratto (dalla progressiva chilometrica 390+000 alla progressiva chilometrica 385+300) dell'estesa di km. 4+700, comprensivo, quindi, della strada in parola;

Ritenuto, pertanto, che occorre dar luogo al cambiamento di denominazione del vecchio tracciato di cui sopra, rettificando, anche il suindicato decreto;

Decreta:

a) Il tratto della vecchia sede della strada statale n. 18 compreso tra le progressive chilometriche 378+050 e 385+300 viene incluso nell'itinerario della strada statale n. 18/dir;

b) che, la strada statale n. 18/dir viene ad assumere il seguente itinerario: « innesto strada statale n. 18, progressiva chilometrica 378+050 (bivio Campora San Giovanni)-bivio Brace-Falerna-Nicastro-innesto strada statale n. 19/dir al bivio Calderaio », dell'estesa complessiva di km. 63+600;

c) Il rimanente tratto della vecchia sede della strada statale n. 18, compreso tra la progressiva chilometrica 385+300 e la progressiva chilometrica 390+000 assume la denominazione di « strada statale n. 18/Racc. », con

ciò rettificandosi la denominazione della strada classificata al n. 82 del citato decreto ministeriale 18 febbraio 1959, facente parte del tratto in parola;

d) Il tracciato del tratto di cui al precedente punto *c*) rimane fissato come segue: « innesto strada statale n. 18/dir presso il bivio Brace-innesto strada statale n. 18 « Tirrena Inferiore » presso il ponte sul torrente Cartolano ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dopo la registrazione presso la Corte dei conti.

Roma, addì 16 maggio 1968

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1968
Registro n. 15 Lavori pubblici, foglio n. 79

(8472)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1968.

Costituzione del collegio dei revisori dei conti della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 8 gennaio 1952, n. 6, sulla istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori;

Visto l'art. 10 della legge 5 luglio 1965, n. 798;

Ritenuto che, essendo scaduto quello precedentemente in carica, è necessario provvedere alla rinnovazione del collegio dei revisori dei conti, a norma del citato art. 10 della legge n. 798, per un quadriennio a decorrere dalla data del presente decreto:

Viste le designazioni del Consiglio nazionale forense e dei Ministeri interessati;

Di concerto con il Ministro per le finanze e con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Il collegio dei revisori dei conti della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori è costituito, per un quadriennio a decorrere dalla data del presente decreto, come segue:

Componenti effettivi:

1) Sansone avv. Rocco, designato dal Consiglio nazionale forense;

2) Cervati avv. Guido, designato dal Consiglio nazionale forense;

3) Chirico dott. Carlo, designato dal Ministro per la grazia e giustizia;

4) Rastello prof. Luigi, designato dal Ministro per le finanze;

5) Pegazzani dott. Gabriella in Pirrone, designata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Componenti supplenti:

6) Silenzi avv. Eugenio, designato dal Consiglio nazionale forense;

7) Fanelli dott. Onofrio, designato dal Ministro per la grazia e giustizia;

8) Rosa dott. Giantommaso, designato dal Ministro per le finanze;

9) Murolo dott. Goffredo, designato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Roma, addì 21 maggio 1968

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

(8536)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1968.

Competenza per materia del consolato di 2ª categoria in Colon (Panama).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 47 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200 sulle disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari;

Decreta:

La competenza per materia del consolato di 2ª categoria in Colon (Panama) è stabilita come segue:

oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autortià locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aereomobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aereomobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aereomobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dalla apertura di successioni in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovi di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata in Panama;

h) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Le funzioni escluse dalla competenza del predetto ufficio consolare sono esercitate dall'ambasciata in Panama.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà effetto a decorrere dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1968

p. *Il Ministro*: LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *agosto* 1968
Registro n. 273, *foglio n.* 282

(8573)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1968.

Circoscrizioni territoriali degli uffici consolari in Tunisi, Susa, Sfax, Biserta (Tunisia).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 845, relativo all'istituzione del consolato generale di 1ª categoria in Tunisi (Tunisia);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1958, n. 147, relativo all'istituzione del vice consolato di 2ª categoria in Susa (Tunisia);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1959, n. 1368, relativo all'istituzione del vice consolato di 2ª categoria in Sfax (Tunisia);

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 maggio 1958, n. 125;

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del consolato generale in Tunisi (Tunisia) è così modificata: il territorio dello Stato ad eccezione dei governatorati inclusi nelle circoscrizioni degli uffici consolari di 2ª categoria.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del vice consolato di 2ª categoria in Susa (Tunisia) è così stabilita: i governatorati di Susa, Kairouan e Kasserine.

Art. 3.

La circoscrizione territoriale del vice consolato di 2ª categoria in Sfax (Tunisia) è così stabilita: i governatorati di Sfax, Gabes, Gafsa e Medenine.

Art. 4.

La circoscrizione territoriale dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Biserta (Tunisia) è così stabilita: il governatorato di Biserta.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà effetto a decorrere dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1968

p. *Il Ministro*: LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *agosto* 1968
Registro n. 273, *foglio n.* 164

(8575)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1968.

Competenza per materia degli uffici consolari di 2ª categoria in Grecia.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 47 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200 sulle funzioni e sui poteri consolari;

Decreta:

I titolari degli uffici consolari di 2ª categoria in Grecia (consolato in Patrasso, vice consolati in Corfù e Rodi e agenzia consolare in Heraklion), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercitano le fun-
zionali e di protezione dei cittadini, esercitano le fun-
zioni consolari relativamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aereomobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aereomobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aereomobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dalla apertura di successioni in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata in Atene per il consolato di 2ª categoria in Patrasso ed il consolato di 1ª categoria in Atene-Pireo per i vice consolati di 2ª categoria in Corfù e Rodi e per l'agenzia consolare di 2ª categoria in Heraklion;

h) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Le funzioni escluse dalle attribuzioni del titolare del consolato di 2ª categoria in Patrasso sono esercitate dall'ambasciata in Atene, e quelle escluse dalle attribuzioni dei titolari dei vice consolati di 2ª categoria in Corfù e Rodi e dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Heraklion sono esercitate dal consolato di 1ª categoria in Atene-Pireo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà effetto a decorrere dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1968

p. *Il Ministro*: LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *agosto* 1968
Registro n. 273, *foglio n.* 268

(8574)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1968.

Autorizzazione al comune di Codogno a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 15 settembre 1967 del comune di Codogno;

Vista la decisione con la quale la giunta provinciale amministrativa di Milano approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di lire 70.000.000, per la costruzione di un edificio da adibire a sede della pretura;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Ritenuta la necessità di costruire in Codogno un nuovo edificio da destinare a sede della pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura di Codogno, secondo il progetto presentato ed approvato a firma del dott. architetto Giordano Forti e dott. arch. Gian Luigi Sala, il comune di Codogno è autorizzato a contrarre con la Cassa di risparmio delle provincie lombarde un mutuo di L. 70.000.000 (lire settantamilioni), con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Codogno un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dello art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 6.675.000 annue (pari in cifra tonda all'85 % dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 70.000.000), da contrarre ai sensi del precedente art. 1 per la durata di anni 15 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1968.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde, per conto del comune di Codogno, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

Nel caso in cui l'inizio dei lavori e l'entrata in ammortamento del mutuo avvenisse in esercizi posteriori a quelli in cui ebbe inizio la decorrenza del contributo, le annualità di contribuzione scadute, già regolarmente impegnate, saranno corrisposte al comune o all'ente mutuante, previa dimostrazione mediante appositi stati di avanzamento, che l'importo dei lavori effettivamente eseguiti è superiore o almeno uguale al totale complessivo delle contribuzioni da effettuare.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 giugno 1968

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1968
Registro n. 25 Giustizia, foglio n. 56

(8598)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1968.

Ricostituzione del collegio dei revisori dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1967, n. 1438, che sostituisce l'art. 11 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, relativo alla costituzione del collegio dei revisori dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Visto il proprio decreto 27 giugno 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 9 luglio 1966;

Vista la lettera del Ministero del tesoro n. 148833 dell'8 luglio 1968, con la quale è stato designato per l'incarico del presidente del collegio dei revisori il dottor Rino Onofri, ispettore generale in servizio presso la Ragioneria generale dello Stato;

Vista la lettera del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 25275 del 16 luglio 1968, con la quale è stato designato il dott. Marcello Calabresi, direttore di divisione, in qualità di revisore;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione del collegio dei revisori dell'Istituto nazionale per il commercio estero per il quadriennio 1° agosto 1968-31 luglio 1972;

Decreta:

Articolo unico.

Il collegio dei revisori dell'Istituto nazionale per il commercio estero è costituito, per il periodo 1° agosto 1968-31 luglio 1972, come segue:

Presidente:

Onofri dott. Rino, ispettore generale della Ragioneria generale dello Stato;

Revisori:

Pugliesi dott. Mario, ispettore generale del Ministero del commercio con l'estero;

Calabresi dott. Marcello, direttore di divisione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1968

Il Ministro: RUSSO

(8469)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1968.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili nei confronti dei facchini, ippo-trasportatori della provincia di Modena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, della legge 21 luglio 1965, n. 903, concernente l'avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale, il quale prevede che per particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la propria opera per conto delle società ed enti medesimi, possono essere determinate per provincia o per zone od anche per settori di attività merceologiche, le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili, ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per le assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegate alla legge 21 luglio 1965, n. 903;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per le assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili valide nei confronti dei lavoratori facchini ippotrasportatori ed autotrasportatori soci di società od enti cooperativi anche di fatto operanti nella provincia di Modena, sono fissati come segue:

Facchini e ippotrasportatori:

2ª classe contributiva, con retribuzione imponibile di L. 22.400 mensili;

Autotrasportatori:

3ª classe contributiva, con retribuzione imponibile di L. 33.800 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1968

Il Ministro: Bosco

(8541)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1968.

Sostituzione di un membro effettivo della deputazione della borsa merci di Padova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle borse di commercio ed il regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, col quale è stata costituita la borsa merci di Padova;

Visto il decreto 11 novembre 1967 relativo alla nomina dei componenti della deputazione di detta borsa merci per l'anno 1968;

Considerato che il dott. Luigi Scarselli, segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova, membro effettivo di detta deputazione, è stato trasferito alla camera di Bari e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione con il nuovo segretario generale;

Decreta:

Il dott. Massimo Palombi, quale segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova, è nominato membro effettivo della deputazione della borsa merci di Padova fino al 31 dicembre 1968, in sostituzione del dott. Luigi Scarselli, trasferito alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 agosto 1968

Il Ministro: Andreotti

(8537)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1968.

Integrazione del comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 22 settembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 24 ottobre 1964, relativo alla nomina in ogni regione, escluse quelle a statuto speciale, di un comitato per la programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 9 agosto 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia;

Vista la nota in data 25 luglio 1968, con la quale il presidente del comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia comunica che la popolazione del comune di Cesano Maderno ha superato i 30.000 abitanti;

Considerato che nel volume XIII dell'Istituto centrale di statistica, — in corso di pubblicazione relativo al movimento naturale e migratorio della popolazione verificatosi nell'anno 1967, risulta che il comune di Cesano Maderno ha superato i 30.000 abitanti;

Ritenuta la necessità di chiamare a far parte del comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia il sindaco del comune di Cesano Maderno;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Mario Lucchini è chiamato a far parte, quale sindaco del comune di Cesano Maderno, del comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 agosto 1968

Il Ministro: Colombo

(8467)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1968.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Campania.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Campania;

Vista la lettera dell'11 luglio 1968, con la quale il professore Giuseppe Galasso rassegna le proprie dimissioni, quale esperto del comitato regionale per la programmazione economica della Campania;

Ritenuta la necessità di sostituire, nel comitato regionale per la programmazione economica della Campania, il prof. Giuseppe Galasso, dimissionario, con il prof. Augusto Graziani;

Decreta:

Articolo unico

Il prof. Augusto Graziani è chiamato a far parte, in qualità di esperto, del comitato regionale per la programmazione economica della Campania in sostituzione del prof. Giuseppe Galasso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 agosto 1968

Il Ministro: COLOMBO

(8464)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1968.

Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Fossano, con sede in Fossano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Fossano, con sede in Fossano (Cuneo), approvato con decreto ministeriale del 3 dicembre 1955;

Visto il decreto ministeriale dell'11 settembre 1962, con il quale il geom. Giovenale Miglio venne nominato presidente della predetta cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il geom. Giovenale Miglio è confermato presidente della Cassa di risparmio di Fossano, con sede in Fossano (Cuneo), con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 agosto 1968

Il Ministro: COLOMBO

(8532)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1968.

Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Pescara e Loreto Aprutino, con sede in Pescara.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Pescara e Loreto Aprutino, con sede in Pescara, approvato con decreto ministeriale del 20 ottobre 1967;

Visto il decreto ministeriale del 30 maggio 1962, con il quale il rag. Restituto Ciglia venne nominato vice presidente della predetta cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'avv. Pietro Cerceo è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Pescara e Loreto Aprutino, con sede in Pescara, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 agosto 1968

Il Ministro: COLOMBO

(8580)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1968.

Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Udine, con sede in Udine.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Udine, con sede in Udine, approvato con decreto ministeriale del 9 febbraio 1968;

Visto il decreto ministeriale del 30 maggio 1962, con il quale l'avv. Mario Livi venne confermato presidente della predetta cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'avv. Mario Livi è confermato presidente della Cassa di risparmio di Udine, con sede in Udine, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 agosto 1968

Il Ministro: COLOMBO

(8534)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1968.

Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Vercelli, con sede in Vercelli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Vercelli, con sede in Vercelli, approvato con decreto ministeriale del 25 ottobre 1950, modificato con decreti ministeriali dell'11 agosto 1955 e dell'11 agosto 1961;

Visto il decreto ministeriale dell'11 settembre 1962, con il quale il rag. Piero Cavezzale venne nominato presidente della predetta cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il rag. Piero Cavezzale è confermato presidente della Cassa di risparmio di Vercelli, con sede in Vercelli, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 agosto 1968

Il Ministro: COLOMBO

(8533)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1968.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Mondragone, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in Mondragone (Caserta), e sua messa in liquidazione coatta.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Cassa rurale ed artigiana di Mondragone (Caserta), società cooperativa a responsabilità illimitata con sede nell'omonimo comune, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 35, lettera *c*), del testo unico citato per la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e la messa in liquidazione della azienda secondo le norme di che al titolo 7°, capo 3°, del menzionato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Su proposta della Banca d'Italia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Mondragone (Caserta), società cooperativa a responsabilità illimitata con sede nell'omonimo comune, e la stessa è posta in liquidazione in applicazione del combinato disposto degli articoli 35 del testo unico, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, e 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 agosto 1968

Il Ministro: COLOMBO

(8582)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 7 settembre 1968.

Proroga della gestione straordinaria del comune di Forlì.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 giugno 1968 è stato sciolto il consiglio comunale di Forlì ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune il vice prefetto dott. Emanuele Loperfido.

Alla scadenza del periodo previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, appare necessario, per il buon andamento della civica azienda, che l'amministrazione straordinaria venga prorogata.

Infatti, la cessazione dell'attuale gestione sarebbe pregiudizievole per gli interessi della civica azienda, in quanto il commissario straordinario sarebbe impossibilitato a portare a termine tutti quei provvedimenti le cui pratiche, per la loro intrinseca complessità, postulano un arco di tempo superiore ai tre mesi per essere definite.

Poichè, inoltre, il consiglio comunale di Forlì è stato sciolto per la seconda volta in due anni, si ritiene di avvalersi della facoltà di cui all'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, prorogando la gestione straordinaria in atto fino al termine di un anno a decorrere dalla data del citato decreto presidenziale.

Per tali considerazioni, con decreto prefettizio in data odierna si è provveduto a prorogare la gestione predetta a termini del già citato art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Forlì, addì 7 settembre 1968

Il prefetto: FRANZÉ

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 giugno 1968, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Forlì e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione dell'ente il vice prefetto dott. Emanuele Loperfido, fino all'insediamento degli organi ordinari;

Considerato che a norma dell'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, la gestione straordinaria dell'ente anzidetto può essere prorogata, dopo il primo periodo di tre mesi, fino alla durata di un anno, essendo stato il consiglio comunale sciolto nell'arco di due anni;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale, per i motivi esposti nell'unita relazione, che fa parte integrante del presente decreto, venga prorogata a termini di legge;

Visti gli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Forlì, affidata al vice prefetto dott. Emanuele Loperfido con decreto del Presidente della Repubblica, è prorogata fino al periodo di un anno a decorrere dal 10 giugno 1968, data del citato decreto presidenziale.

Il commissario straordinario è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Forlì, addì 7 settembre 1968

Il prefetto: FRANZÈ

(8587)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 10 settembre 1968.
Proroga della gestione commissariale del comune di Frosinone.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 giugno 1968 il consiglio comunale di Frosinone è stato sciolto, con la contestuale nomina del vice prefetto dott. Pasquale Bevilacqua a commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune stesso.

Il predetto commissario ha tuttora in corso importanti ed indifferibili provvedimenti amministrativi, concernenti, principalmente, la revisione dei tributi, l'attuazione di opere pubbliche e delle nuove norme di legge sull'urbanistica per effetto del piano regolatore recentemente deliberato, il riordinamento di tutti gli uffici e servizi, nonchè l'inquadramento e la sistemazione di tutto il personale; provvedimenti che non possono essere sospesi o comunque ritardati senza pregiudizio per la civica azienda.

E' opportuno, quindi, che l'opera del commissario sia dallo stesso continuata, allo scopo di avviare a sollecita definizione i provvedimenti sopra cennati.

Attesa, pertanto, la necessità di prorogare la gestione commissariale, si è provveduto all'uopo con decreto prefettizio in data odierna, a sensi degli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 e 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, numero 2839.

Frosinone, addì 10 settembre 1968

Il prefetto: CONTE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 giugno 1968, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Frosinone e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione dell'ente il vice prefetto dott. Pasquale Bevilacqua;

Considerato che in data odierna viene a scadere il termine di tre mesi stabilito dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, numero 148;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale, per i motivi esposti nella relazione allegata, venga prorogata;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148; 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di Frosinone, affidata al vice prefetto dott. Pasquale Bevilacqua, è prorogata fino all'insediamento degli organi ordinari.

Frosinone, addì 10 settembre 1968

Il prefetto: CONTE

(8628)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 10 settembre 1968.
Proroga della gestione commissariale del comune di S. Antimo.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 aprile 1968 è stato sciolto il consiglio comunale di S. Antimo ed è stato nominato commissario straordinario, per la provvisoria amministrazione del comune il direttore di sezione dott. Mario Formicola.

Alla scadenza del periodo previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, è risultato che, per il buon andamento della citata azienda, si rende necessario che l'amministrazione straordinaria venga prorogata.

Infatti, il commissario straordinario ha in corso l'adozione di importanti ed indifferibili provvedimenti amministrativi per cui sarebbe sommamente pregiudizievole per gli interessi della amministrazione civica, la cessazione dell'attuale gestione.

Per tali considerazioni, con decreto prefettizio in data odierna si è provveduto a prorogare la gestione predetta, ai sensi del predetto art. 103, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n 570.

Napoli, addì 10 settembre 1968

Il prefetto: BILANCIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 aprile 1968, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di S. Antimo e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune il direttore di sezione dott. Mario Formicola;

Rilevato che venuto a scadere il termine stabilito per la durata della gestione commissariale dal primo comma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, si rende necessario, per motivi amministrativi, che la gestione commissariale stessa venga prorogata, allo scopo di consentire al commissario straordinario di condurre a termine la sistemazione dei vari servizi comunali;

Ritenuto di dover provvedere alla predetta proroga;

Visti l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e l'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di S. Antimo, affidata al direttore di sezione dott. Mario Formicola, con decreto del Presidente della Repubblica, è prorogata a termini di legge, a decorrere dall'11 luglio 1968 data del citato decreto presidenziale.

Napoli, addì 10 settembre 1968

Il prefetto: BILANCIA

(8627)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa agricola A.C.L.I. S. Zeno di Villabartolomea, con sede in Villabartolomea.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 luglio 1968, la gestione commissariale della società cooperativa agricola A.C.L.I. S. Zeno di Villabartolomea, con sede in Villabartolomea, frazione S. Zeno (Verona), è stata prorogata fino al 31 gennaio 1969.

(8632)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa « La Malvitana », con sede in Malvito

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 29 luglio 1968, la gestione commissariale della società cooperativa agricola « La Malvitana », con sede in Malvito (Cosenza), è stata prorogata fino al 29 gennaio 1969.

(8633)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto aeronautico presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è vacante la cattedra di diritto aeronautico, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8849)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Tempio Pausania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1968, il comune di Tempio Pausania (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8530)

Autorizzazione al comune di Formicola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 7 settembre 1968 il comune di Formicola (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.039.225, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8647)

Autorizzazione al comune di Bellona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 7 settembre 1968 il comune di Bellona (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.799.480, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8648)

Autorizzazione al comune di Buonalbergo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1968, il comune di Buonalbergo (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.063.490, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8649)

Autorizzazione al comune di Bonea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 7 settembre 1968 il comune di Bonea (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.232.125, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8650)

Autorizzazione al comune di Pesco Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1968, il comune di Pesco Sannita (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.720.760, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8651)

Autorizzazione al comune di Baselice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 7 settembre 1968 il comune di Baselice (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.341.120, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8652)

Autorizzazione al comune di Gosaldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 7 settembre 1968 il comune di Gosaldo (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.534.706, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8653)

Autorizzazione al comune di Dossena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 7 settembre 1968 il comune di Dossena (Bergamo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.339.675, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8654)

Autorizzazione al comune di Stimigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1968, il comune di Stimigliano (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.727.660, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8656)

Autorizzazione al comune di Serravalle Pistoiese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1968, il comune di Serravalle Pistoiese (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.187.695, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8655)

Autorizzazione al comune di Cittareale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1968, il comune di Cittareale (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.196.170, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8657)

Autorizzazione al comune di Castel Sant'Angelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1968, il comune di Castel Sant'Angelo (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 7.450 020, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8658)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 179

Corso dei cambi del 17 settembre 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,10	622 —	621,99	621,99	622 —	621,10	622 —	621,99	622,10	622 —
$ Can.	579,35	579,25	579 —	579,35	579 —	579,35	579,25	579,35	579,35	579,35
Fr Sv.	144,71	144,71	144,65	144,70	144,60	144,70	144,71	144,70	144,71	144,70
Kr D.	82;94	82,92	82,92	82,90	82,60	82,95	82,91	82,90	82,94	82,94
Kr N.	87,10	87,05	87,12	87,08	87 —	87,10	87,08	87,08	87,10	87,10
Kr. Sv.	120,59	120,345	120,55	120,57	120,50	120,55	120,57	120,57	120,59	120,59
Fol	171,13	171,05	171,10	171,055	171,10	171,10	171,06	171,055	171,13	171,03
Fr B.	12,39	12,393	12,40	12,3910	12,395	12,35	12,3925	12,3910	12,40	12,39
Franco francese	125,09	125,07	125,06	125,06	125 —	125,09	125,08	125,06	125,09	125,07
Lst	1484,50	1483,78	1484,80	1484,05	1483,75	1484,50	1484,20	1484,05	1484,50	1484 —
Dm. occ.	156,46	156,50	156,52	156,475	156,50	156,45	156,4650	156,475	156,46	156,50
Scell Austr.	24,06	24,06	24,05	24,056	24 —	24,05	24,055	24,056	24,06	24,06
Escudo Port.	21,69	21,72	21,73	21,7075	21,70	21,65	21,74	21,7075	21,69	21,69
Peseta Sp.	8,92	8,92	8,93	8,9230	8,90	8,92	8,93	8,9230	8,92	8,92

Media dei titoli del 17 settembre 1968

Rendita 5 % 1935	110,45
Redimibile 3,50 % 1934	100,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,275
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,75
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,65
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,75
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,80
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	99,80
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,55
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,10
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 settembre 1968

1 Dollaro USA	621,995
1 Dollaro canadese	579,30
1 Franco svizzero	144,705
1 Corona danese	82,905
1 Corona norvegese	87,08
1 Corona svedese	120,57
1 Fiorino olandese	171,057
1 Franco belga	12,392
1 Franco francese	125,07
1 Lira sterlina	1484,125
1 Marco germanico	156,45
1 Scellino austriaco	24,055
1 Escudo Port.	21,724
1 Peseta Sp.	8,926

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a centoventitre posti di vice contabile in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette - ruolo dei contabili doganali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Vista la legge 19 luglio 1962, n. 959, contenente norme sulla revisione dei ruoli organici dell'amministrazione finanziaria;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a centoventitre posti di vice contabile in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo dei contabili doganali.

Due terzi dei posti di cui sopra sono riservati ai candidati i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'amministrazione finanziaria per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio, del titolo di studio qui sotto indicato:

diploma di maturità classica o scientifica o corrispondente diploma di licenza liceale conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici, ovvero:

a) diploma di ragioniere e perito commerciale, rilasciato dalla sezione commerciale di un istituto tecnico governativo, o corrispondente diploma di istituto tecnico (sezione ragioneria) o diploma di istituto commerciale conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici;

b) diploma di perito industriale capotecnico, rilasciato dalla sezione industriale e artigiana di un istituto tecnico governativo o corrispondente diploma conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici

c) diploma di istituto tecnico (sezione fisico-matematica), conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Al concorso possono partecipare anche gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di studio purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Limiti di età

Per partecipare al concorso gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

Possono essere ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti che non abbiano superato il 32° anno di età qualora, oltre al titolo di studio prescritto dall'art. 2 del presente bando, siano forniti di un diploma di laurea.

I suddetti limiti di età sono elevati:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni foglio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, *n.* 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306 e per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319) e per i profughi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967 (*Gazzetta Ufficiale* n. 201 dell'11 agosto 1967);

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare oppure i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legistlativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

8) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A*) al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 e dalle voci da 4 a 10 della tabella *B*) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Il limite massimo di età è protratto, altresì, a 55 anni:

a) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

b) per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288;

c) per i mutilati ed invalidi nonchè gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

d) per i profughi disoccupati (legge 9 febbraio 1968, n. 83);

9) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo, per gli operai di ruolo dello Stato e per coloro i quali trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'amministrazione finanziaria per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

10) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

11) si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi, 00100 Roma, redatte su carta da bollo da L. 400 (vedi schema esemplificativo all'allegato A) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, o ad una delle intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle intendenze di finanza o al Ministero - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con quasiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario, apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, ovvero da una intendenza di finanza.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

la dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Gli aspiranti potranno, senza impegno da parte dell'Amministrazione, indicare nella domanda la sede (Roma o una delle intendenze di finanza della Repubblica indicate all'art. 10) presso la quale desiderano sostenere le prove scritte.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'ufficio concorsi della Direzione generale affari generali e personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire allo ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7, sia, per godere del beneficio dell'aumento del limite di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 8.

Art. 7.

Documentazione di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, e quelli residente all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, su carta da bollo da L. 400, del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso contemplato nel presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in una sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

B) Estratto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 400. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato dell'atuorità consolare, secondo le modalità previste dall'articolo 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso e obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certficato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica.

F) Certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 18 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Dovranno, invece ai sensi dell'art. 16 della citata legge, essere legalizzate dal provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma.

G) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista li leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli di servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il personale civile di ruolo e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da L. 400, con le note dell'ultimo triennio rilasciata ed autentica dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico;
5) copia dello stato matricolare.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 8.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, degli invalidi civili, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 400;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggo mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina ovvero copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasioni di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini gia facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su carta da bollo da L. 400, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle porvincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

I figli degli invalidi per servizio di prima categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

h) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d)* dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

l) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *g)* nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra ovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi da territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata da L. 400 dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967 (*Gazzetta Ufficiale* n. 201 dell'11 ago-

sto 1967), nonchè quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

o) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *r*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazioni di cui al secondo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta bollata a L. 400 di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6;

u) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione competente;

v) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore della università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

z) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nello ultimo triennio;

y) i profughi disoccupati dovranno produrre un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione;

j) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 11) dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dalla autorità militare competente;

k) i mutilati ed invalidi del lavoro; gli orfani dei caduti sul lavoro; i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro; le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, dovranno produrre un attestato, in bollo, rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

w) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400, dell'autorità militare;

x) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 ed al n. 9) dell' art. 3 del presente bando, dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono da cui risulti che hanno prestato servizio per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso indicato.

I candidati assunti da un conservatore dei registri immobiliari per i servizi di copiatura, dovranno produrre analogo certificato rilasciato dal conservatore stesso.

Art. 9.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice composta ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, sarà stabilita con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte e di quella orale si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma indicato nel successivo art. 11.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo in Roma presso le intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Foggia, Genova, L'Aquila, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Salerno, Taranto, Torino, Trapani, Udine e Venezia.

L'amministrazione tuttavia si riserva la facoltà di ridurre o di aumentare, ove occorra, il numero delle sedi di esame in relazione al numero dei concorrenti.

La prova orale avrà luogo soltanto in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quella orale i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 400 con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 11.

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte

Parte prima:

Nozioni di diritto amministrativo.

Parte seconda:

Istituzione di diritto civile e commerciale.

Parte terza:

Principi di economia politica e scienze delle finanze.

Prova orale

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

nozioni di diritto costituzionale;

principi generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

istruzioni di contabilità per l'amministrazione delle dogane e delle imposte di fabbricazione;

nozioni di statistica;

nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

attribuzioni degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze.

Art. 12.

Prova orale

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito sara formata secondo l'ordine dei voti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3; all'art. 11, primo comma della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili ed all'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, recante norme per i mutilati e gli invalidi del lavoro nonchè per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro.

Art. 13.

Graduatoria del concoso

La graduatoria del concorso sara approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficieranno della esenzione dal periodo di prova.

Art. 15.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, spetta durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso i quali provengono dalla stessa o da diversa amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spttante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengono dal personale non di ruolo viene conservato il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1968

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1968
Registro n. 25 *Finanze, foglio n.* 269

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 400 al:

Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . e residente in . . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso a centoventitrè posti di vice contabile in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette - ruolo dei contabili doganali.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2) . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3) di non aver riportato condanne penali (4) di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (5) .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza e chiede di sostenere le prove scritte nella sede di . . . .

. . . . . . li . . . . 19 . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni:

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . (6).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza prole oppure con prole e con quanti figli viventi, combattente, militarizzato od assimilato, partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (i profughi che godono dell'elevazione del limite massimo di età a 45 anni dovranno altresì dichiarare espressamente di essere disoccupati); decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio miltare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; licenziato da . . . . (indicare la denominazione dell'ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; dipendente civile di ruolo o dei ruoli aggiunti od inquadrato nei ruoli transitori delle amministrazioni statali; operaio di ruolo dello Stato; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile, mutilato ed invalido civile di cui alla legge 5 ottobre 1962,

n. 1539, vedove e orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288 e mutilati e invalidi nonchè orfani e vedove di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

(3) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e la autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti *penali eventualmente pendenti.*

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nello art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la *documentazione, notaio, cancelliere, segretario* comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio.

(7093)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la Corte di appello di Trieste.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1968, registrato il 29 aprile 1968, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello per l'anno 1968;

Letta la nota n. 2275 in data 5 luglio 1968, con la quale il presidente della Corte d'appello di Trieste nell'informare che l'avv. Edoardo Schlechter, componente effettivo di quella commissione, ha dichiarato che si trova nella necessità di rinunciare all'incarico, per le sue condizioni di salute, propone la sostituzione dello stesso avv. Schlechter con l'avv. Mario Ferluga del foro di Trieste, designato dal consiglio dell'Ordine;

Poichè si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

L'avv. Ferluga Mario, del foro di Trieste, è nominato componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la Corte d'appello di Trieste, in sostituzione dell'avv. Schlechter Edoardo.

Roma, addì 24 luglio 1968

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *agosto* 1968
Registro n. 24 *Giustizia, foglio n.* 38

(8565)

MINISTERO DELLA SANITA

Riapertura dei termini del concorso per esami a quarantaquattro posti di assistente sanitaria di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto delle assistenti sanitarie del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile successivo, registro n. 5 Sanità, foglio n. 204, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 150 del 14 giugno 1968, con il quale è stato bandito un concorso per esami a quarantaquattro posti di assistente sanitaria di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto delle assistenti sanitarie del Ministero della sanità;

Considerato che alla data del 15 luglio 1968, termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione al predetto concorso, sono pervenute ai timbri del Ministero della sanità n 28 domande valide di partecipazione al concorso;

Considerato che le esigenze di questa amministrazione rendono necessario coprire totalmente i posti disponibili in organico delle varie carriere e, particolarmente, di quelle tecniche;

Ritenuta, pertanto, a tale scopo, la opportunità di riaprire i termini per la presentazione delle domande di ammissione al *concorso di che trattasi;*

Decreta:

I termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso in epigrafe sono riaperti per trenta giorni dalla *data di pubblicazione del presente decreto.* Rimangono valide le domande già prodotte nei precedenti termini.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, quindi, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1968

Il Ministro: ZELIOLI LANZINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *agosto* 1968
Registro n. 9 *Sanità, foglio n.* 199

(8310)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Nomina della commissione esaminatrice del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di fisica dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 giugno 1957, n. 417;

Visto il proprio decreto in data 26 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1968, registro n. 4 sanità, foglio n. 317, con il quale veniva indetto un pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di fisica dell'Istituto superiore di sanità;

Viste le domande di partecipazione al concorso predetto ai fini della nomina dei membri aggiunti per le lingue straniere;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse è composta come segue:

Montargolo dott. Mario, consigliere di Stato, presidente;

Conversi prof. Marcello, ordinario (ex coeff. 1040) di fisica superiore nella facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Roma;

Querzoli prof. Ruggero, ordinario (ex coeff. 700) di struttura della materia nella facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Napoli;

Ageno prof. Mario, capo dei laboratori (ex. coeff. 900) di fisica dell'Istituto superiore di sanità;

Cortellessa prof. Giorgio, primo ricercatore (ex coeff. 670) nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di fisica dello istituto predetto;

Vella prof. Giuseppe, docente di lingua inglese nella facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Roma, membro aggiunto;

Mormile prof. Mario, docente di lingua francese nella facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Roma, membro aggiunto;

Maver Logatto prof. Anjuta, lettrice ordinaria di russo della facoltà di lettere dell'Università degli studi di Roma.

Sono nominati membri supplenti:

Diamantini-Palazzi prof. Giordano, straordinario (ex coefficiente 580) di fisica generale nella facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali dell'Università degli studi di Genova;

Amaldi prof. Ugo, ricercatore (ex. coeff. 500) nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di fisica dell'istituto predetto.

Esercita le funzioni di segretario il dott. Angelo Antonio Parente, consigliere di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'istituto predetto.

La spesa presuntiva di L. 450.000 graverà sul capitolo 1322 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1968, Ministero della sanità, Istituto superiore di sanità

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 luglio 1968

Il Ministro: ZELIOLI LANZINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *agosto* 1968
Registro n. 9 *Sanità, foglio n.* 367

(8431)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Costituzione della commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a trenta posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1967, registro n. 10, foglio n. 11, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322, del 27 dicembre 1967, con il quale è stato indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a trenta posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione, di cui alla tabella *C* annessa alla legge 22 luglio 1961, n. 628;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1968, registro n. 4, foglio n. 60, con il quale sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso precitato, in favore delle persone che si trovavano, durante il terremoto del gennaio 1968, nei comuni di cui ai decreti legge 22 gennaio 1968, n. 12 e 15 febbraio 1968, n. 45;

Ritenuto di dover procedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso precitato;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a trenta posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione, di cui alle premesse, è costituita come appresso:

Presidente:
Ranieri dott. Riccardo, capo divisione.

Membri:
Bruni dott. Antonio, capo divisione;
Chillemi dott. Santo, direttore capo;
Pompei dott. Aldo, direttore di sezione;
Caccuri dott. Giuseppe, direttore.

Segretario:
Monti cav. Adriano, segretario capo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 29 luglio 1968

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1968
Registro n. 10 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 101

(8382)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati dei concorsi per titoli ed esami alle cattedre di storia dell'arte e delle arti applicate negli Istituti statali d'arte di Arezzo, Deruta, Oristano e Vasto.

Si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, n. 37 del 12 settembre 1968, parte II, è stato pubblicato l'avviso relativo ai risultati dei seguenti concorsi:

Storia dell'arte e delle arti applicate negli Istituti statali d'arte di Arezzo, Deruta, Oristano e Vasto, indetti con decreto ministeriale 10 giugno 1963.

(8636)

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione della commissione giudicatrice del concorso per merito distinto, per titoli ed esame, ai fini del passaggio anticipato alla terza classe di stipendio, ad un posto di insegnante d'arte applicata per la ceramica, disponibile al 1° ottobre 1965 negli istituti d'arte.

Si rende noto che nel n. 28 del Bollettino ufficiale - parte II - del Ministero della pubblica istruzione, in data 11 luglio 1968, sono stati pubblicati la relazione della commissione giudicatrice ed i risultati del concorso per merito distinto, per titoli ed esame, ai fini del passaggio anticipato alla terza classe di stipendio, ad un posto di insegnante d'arte applicata per la ceramica, disponibile al 1° ottobre 1965 negli istituti d'arte.

(8607)

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione della commissione giudicatrice del concorso per merito distinto, per titoli ed esame, ai fini del passaggio anticipato alla terza classe di stipendio, ad un posto di insegnante d'arte applicata per la lavorazione del legno disponibile al 1° ottobre 1965 negli istituti d'arte.

Si rende noto che nel n. 28 del Bollettino ufficiale - parte II - del Ministero della pubblica istruzione, in data 11 luglio 1968, sono stati pubblicati la relazione della commissione giudicatrice ed i risultati del concorso per merito distinto, per titoli ed esame, ai fini del passaggio anticipato alla terza classe di stipendio, ad un posto di insegnante d'arte applicata per la lavorazione del legno, disponibile al 1° ottobre 1965 negli istituti d'arte.

(8608)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.